

## Sul rimborso garanzia incorporata inefficace

La garanzia per il rimborso dell'Iva della controllata, prestata nella forma dell'assunzione dell'obbligazione verso l'erario da parte della controllante, perde efficacia se la seconda è incorporata dalla prima. In questo caso, pertanto, occorre presentare all'ufficio una nuova e diversa garanzia, decorrente dalla data in cui il rimborso è stato erogato. L'avvenuta erogazione rende infatti impraticabile l'alternativa, suggerita dall'interessata, di presentare, per l'anno d'imposta di riferimento, una dichiarazione integrativa recante il visto di conformità e l'attestazione di virtuosità. Così ha deciso l'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 83 del 28 marzo 2025, in relazione al caso di una società che, al fine di ottenere il rimborso dell'Iva, aveva prestato la garanzia nella forma prevista dal comma 5 dell'art. 38-bis del dpr 26 ottobre 1972 per le società facenti parte di gruppi con patrimonio da bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, ossia mediante la diretta assunzione della controllante o capogruppo dell'obbligazione di restituzione della somma all'amministrazione finanziaria.

Nella fattispecie, poiché dopo l'erogazione del rimborso la capogruppo garante era stata incorporata dalla società garantita, quest'ultima aveva chiesto all'Agenzia se fosse possibile presentare una dichiarazione integrativa nella quale far valere l'esonero dalla garanzia previsto per le c.d. imprese virtuose. Al riguardo, richiamate la normativa e la prassi pertinenti, l'Agenzia ha osservato che la presentazione della dichiarazione integrativa per modificare il tipo di garanzia già scelto deve ritenersi ammessa fino a quando non sia stata conclusa da parte dell'ufficio la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento.

Poiché nel caso in esame il rimborso è già stato liquidato, la predetta possibilità è preclusa, ragion per cui, essendo venuta meno l'originaria garante, la società istante dovrà prestare garanzia in una delle altre forme di legge (titoli di stato, fideiussione, ecc), con l'avvertenza che tale garanzia sostitutiva deve decorrere dalla data di erogazione del rimborso e avere validità di tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, fino al termine di decadenza dell'accertamento.

**Franco Ricca**

— © Riproduzione riservata — ■

